



Regione Lombardia

Direzione Generale  
Territorio e Urbanistica  
Via Sasseti 32/2  
20124 Milano  
tel. 02-6765.1

Il Direttore Generale

Data 20.01.09

Prot. N. 21.2009.0001188



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E. prot DSA - 2009 - 0002212 del 03/02/2009

Direzione Generale per la  
Valutazione di Impatto Ambientale  
MINISTERO dell'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 R O M A

Ig

OGGETTO: Trasmissione copia D.G.R. n. VIII/ 008407 del 12 novembre 2008.

Ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, da parte di codesto Spett.le Ministero, si trasmette, in allegato, copia della deliberazione assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 26 novembre u.s. n. VIII/008407 avente ad oggetto: "Espressione di parere al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in merito al progetto relativo al metanodotto Poggio Renatico-Cremona proposto da Snam Rete Gas SpA.

Distinti saluti





REGIONE LOMBARDIA  
Segreteria della Giunta Regionale  
La presente copia è conforme all'originale  
Milano, li 13 NOV. 2008  
d'ordine del Segretario  
Il Funzionario delegato

## DELIBERAZIONE N° VIII / 008407 Seduta del 12 NOV. 2008

*Presidente* **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali* **GIOVANNI ROSSONI** Vice Presidente  
**DAVIDE BONI**  
**GIULIO BOSCAGLI**  
**LUCIANO BRESCIANI**  
**MASSIMO BUSCEMI**  
**RAFFAELE CATTANEO**  
**ROMANO COLOZZI**  
**LUCA DANIEL FERRAZZI**

**ROMANO LA RUSSA**  
**STEFANO MAULLU**  
**FRANCO NICOLI CRISTIANI**  
**MASSIMO PONZONI**  
**PIER GIANNI PROSPERINI**  
**MARIO SCOTTI**  
**DOMENICO ZAMBETTI**  
**MASSIMO ZANELLO**

*Con l'assistenza del Segretario* **Marco Piloni**

*Su proposta* dell'Assessore

*Oggetto*

ESPRESSIONE DEL PARERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN MERITO AL PROGETTO  
RELATIVO AL METANODOTTO POGGIO RENATICO-CREMONA  
PROPOSTO DA SNAM RETE GAS SPA

CORRISP  
D'UFFICIO

*Il Dirigente della Struttura*

*Il Direttore Generale*

L'atto si compone di 8 pagine  
di cui 1 pagine di allegati,  
parte integrante. *M*



VISTI:

- il d.p.c.m. 10 agosto 1988, n°377, avente ad oggetto: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n°349, recante: "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- la d.g.r. 20/6/1989, n°43984 "Attuazione del 2° e 3° comma dell'art. 5 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n°377", con la quale si norma l'espressione del parere regionale di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente;
- il d.lgs 31 marzo 1998, n°112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n°59";
- la l.r. 3 settembre 1999, n°20 "Norme in materia d'impatto ambientale", come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n°3;
- la d.g.r. 2 novembre 1998, n°39305 "Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n°337/85/CEE";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale", con specifico riferimento alla parte seconda, titolo III, entrata in vigore il 01.08.2007 in sostituzione del d.p.c.m. 10/8/1988, n°377;
- il d.lgs. 16 gennaio 2008, n°4 - entrato in vigore il 13.02.2008 - il quale ha, tra l'altro, interamente sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 e disciplinato nuovamente le procedure per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);
- la l.r. 7 luglio 2008, n°20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

RILEVATO che l'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/ 2008 ha disposto che "ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento", e che disposizione di analogo tenore è dettata anche dall'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal succitato d.lgs. 4/ 2008;

VISTO il P.R.S. 6.5.3 ed in particolare l'obiettivo operativo 6.5.3.5 "Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale";

CONSIDERATO che:

- la normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza (art. 6, comma 2 ex d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377) prevedeva che la Regione territorialmente competente



- documentazione progettuale
- documentazione integrativa depositata
- durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini in merito allo studio di impatto ambientale, così come previsto dalla normativa vigente;

RILEVATO quanto segue circa le caratteristiche principali dell'intervento e la sua coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti:

- Il progetto in esame, oltre a prevedere la realizzazione di una nuova condotta principale con DN 1200 (48") di lunghezza parti a 149.160 km e 10 linee secondarie connesse, per una lunghezza complessiva di 22,840 km, si articola in una serie di interventi di dismissione dell'esistente condotta DN550 (22") di lunghezza pari a 109,570 km e di 10 linee secondarie ad essa connesse per una lunghezza totale pari a 9,415 km;
- obiettivo dell'intervento è il potenziamento della direttrice per il trasporto di gas est-ovest della Pianura Padana incrementandone il trasporto;
- relativamente agli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti si evidenzia quanto segue:
  - l'intervento risulta coerente con gli obiettivi di politica energetica generale esplicitati dal Programma Energetico Regionale (PER), approvato con deliberazione di Giunta n°12467 del 21.03.2003
  - nel tratto compreso fra il km136,870 ed il km 136980, in Comune di Pieve d'Olmi, il tracciato interferisce con la "Riserva Naturale Bosco Ronchetti" istituita d.c.r. n°7421 del 27.02.2002;
  - in territorio lombardo non si segnalano interferenze con il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
  - relativamente al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona il progetto interferisce alcuni ambiti ricompresi nella rete ecologica provinciale (in Comune di Pieve d'Olmi e Stagno Lombardo) e con un'area definita "ad elevato pregio naturalistico" in Comune di Pieve d'Olmi;
  - con riferimento agli strumenti di pianificazione comunale il tracciato interessa le seguenti zone:
    - Comune di Pieve d'Olmi: "Riserva Naturale Bosco Ronchetti"
    - Comune di Stagno Lombardo: "zona E3 - golenale"
    - Comune di Malagnino: "zona BDE - zona produttiva isolata in contesto agricolo"



DATO ATTO INOLTRE che la Provincia di Cremona non ha espresso il relativo parere di competenza;

CONSIDERATO che in merito al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente - esaminata la documentazione depositata, visti i risultati del sopralluogo istruttorio effettuato in data 08.05.2007, acquisiti i pareri e i contributi delle Strutture componenti il Gruppo di lavoro interdirezionale, nonché i pareri espressi dagli Enti locali è emerso quanto segue:

- Con riferimento agli interventi interessanti la Riserva Regionale ZPS it 20°0401 "Bosco Ronchetti" il progetto prevede sia la messa in opera della nuova condotta DN 1200 (48") che lo smantellamento della tubazione esistente. Nell'ambito della Riserva si prevede unicamente la posa a cielo aperto per 0.125 km di condotta e la tubazione esistente verrà, previa sua inertizzazione, lasciata nel sottosuolo. Le attività previste dal progetto sia per la messa in opera sia per la dismissione non vengono ad interessare aree sensibili caratterizzate dagli habitat e non si prevedono interferenze con gli stessi. Al termine dei lavori sarà realizzata la completa rinaturalizzazione delle aree interessate agli stessi;
- Le emissioni in atmosfera si ritengono poco significative, dovute prevalentemente alla presenza dei mezzi di cantiere. Per quanto attiene invece la produzione di polveri, maggiormente significativa come aspetto, si ritiene che le caratteristiche fisiche delle stesse, che ne limitano la capacità di diffusione nello spazio, la temporaneità delle operazioni di scavo e movimentazione inerti, unitamente alle mitigazioni previste nello s.i.a. ne riducano sensibilmente l'apprezzabilità come impatto;
- La tipologia di intervento e le modalità di realizzazione non comportano particolari pressioni sulla componente "suolo", oggetto di interventi di completo ripristino una volta terminate le fasi realizzative e di dismissione;
- L'opera non ha rilevanza per quel che attiene le emissioni di rumore che avranno carattere reversibile in quanto limitate alla fase di cantierizzazione;
- Sulle componenti "vegetazione" e "paesaggio" l'impatto varia in funzione delle tipologie territoriali attraversate. In linea generale, l'impatto può considerarsi trascurabile in tutte le zone caratterizzate da colture argille erbacee annuali, basso in corrispondenza delle zone caratterizzate da legnose agrarie (frutteti, vigneti pioppeti) e dei rari tratti con vegetazione erbacea ed arbustiva seminaturale, corrispondenti ad alcuni argini di fossi e canali irrigui. Livelli di impatto maggiori si registrano unicamente in Comune di Pieve d'Olmi, lungo il tratto di metanodotto DN 550 (22") in dismissione localizzato in un ambito caratterizzato da vegetazione arbustiva e arborea con apprezzabili caratteristiche di naturalità; dove le misure di ripristino consentiranno la mitigazione dell'impatto prodotto e la sua reversibilità in un tempo considerato idoneo;

RITENUTO PERTANTO di poter esprimere parere di competenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006, nell'ambito della pertinente procedura di valutazione di impatto ambientale statale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge



- utilizzo di gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera; ove possibile dovranno essere utilizzati apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico) e, per le macchine con motore diesel, carburanti a basso tenore di zolfo (< 50 ppm),
  - ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto e, per il materiale sfuso, dovranno essere preferiti mezzi di grande capacità al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione nelle zone limitrofe a ciascun cantiere; per limitare l'interferenza con la viabilità ordinaria è opportuno evitare per quanto possibile le ore di punta; i mezzi di cantiere dovranno mantenere una velocità bassa all'interno del cantiere stesso,
  - i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta devono essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili; dovranno essere inoltre programmate operazioni di innaffiamento delle piste,
  - adozione di tecniche di stoccaggio e movimentazione dei materiali polverulenti tali da minimizzarne la dispersione nell'ambiente circostante; i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, devono essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione devono essere protetti mediante coperture, quali teli e stuoie,
  - dovrà essere evitata qualsiasi attività di combustione all'aperto;
  - prevedere superfici appositamente allestite atte allo stoccaggio dei rifiuti e dei carburanti. Per quanto concerne l'eventuale rifornimento di questi ultimi lungo tutto il tracciato dei lavori, la manipolazione di sostanze pericolose (carburanti, lubrificanti, solventi), dovrà avvenire in area appositamente attrezzata per contenere sversamenti accidentali sia in acqua sia su suolo
2. di provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini delle determinazioni finali di competenza in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento.

IL SEGRETARIO

*Marco Piloni*

